

Commissione non si è arrestata a questo punto: è andata più innanzi...

*Una voce a sinistra.* Si rientra nella discussione generale.

**MINERVINI.** (*Vivamente*) Queste osservazioni le lascino fare dal presidente; voglio libertà per tutti; non amo la tirannia in qualunque parte s'annidi.

*Voci a destra.* Basta! basta!

**MINERVINI.** Conchiudo dichiarando, e ciò anche in risposta agli intolleranti, in quali che sieno banchi della Camera, che il mio controprogetto era fondato sopra un principio al quale vennero da me coordinate le disposizioni: e se ho presentato il mio emendamento ed ho voluto dirne le ragioni alla Camera, è per mostrare che se feci un controprogetto alla legge Dumouceau e poscia alla legge Ferrara (e prima di qualunque altro) era desso poggiato a questi principii che avea studiata la materia: essermi per questo iscritto il primo nella discussione generale: e quindi in quella sugli articoli. Ma, fatta codesta parte del dover mio, non intendo nemmeno che la Camera si pronunzi sul medesimo.

Il mio emendamento resterà come una dichiarazione di principio.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Minervini che allorquando tutti sentono il massimo bisogno di fare economia di tempo, il proporre degli emendamenti, svolgerli lungamente, per poi non farli mettere a partito, mi sembra una cosa molto sconveniente.

Onorevole Fiastrì, leggerò il suo primo articolo.

**FIASTRI.** Tutti e due, perchè sono uniti e formano una cosa sola.

**TECCHIO,** *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole guardasigilli.

**TECCHIO,** *ministro di grazia e giustizia.* Debbo rispondere brevi parole all'osservazione ultima testè fatta dall'onorevole Minervini.

*Voci.* No! no! È inutile.

**TECCHIO,** *ministro di grazia e giustizia.* Egli ha osservato parergli strano che il progetto di legge, del quale si tratta, non porti la firma del guardasigilli, ministro dei culti.

L'onorevole Minervini doveva considerare che la legge, quale fu dapprima proposta, non fu proposta se non come provvedimento finanziario, e come tale non poteva, e non doveva, regolarmente avere se non la firma del ministro delle finanze.

Poi la Commissione della Camera ha messo innanzi un altro progetto; ma a questo diverso progetto, appunto perchè d'iniziativa parlamentare, non c'è nè guardasigilli, nè presidente del Consiglio, nè altro ministro che possa apporre la propria firma se non dopo che sarà stato votato dal Parlamento.

Del resto, il presidente del Consiglio ha già esposto quali sono le opinioni dell'intero Consiglio dei mi-

nistri relativamente alla legge proposta dalla Commissione, ed eguali dichiarazioni avrei fatte anch'io, comunque senza bisogno dopo quelle autorevolissime del presidente del Consiglio; ma la Camera sa per quale cagione, certo indipendente dalla mia volontà, io sia stato impedito di comparire dinanzi a lei.

Stia pur sicura la Camera che noi siamo perfettamente concordi col presidente del Consiglio dei ministri; e desideriamo con lui che questa legge giunga a buon porto il più presto possibile.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Fiastrì, Alippi, Salvoni, Briganti-Bellini Bellino, R. Morosoli, Serafini, Briganti-Bellini Giuseppe, E. Bonomi, Bartolucci-Godolini, Bracci, Manni, Danzetta, S. D'Ancona, Mariotti, C. Mattei, Checchetelli, Tommasini, Trevisani, propongono quest'emendamento in surrogazione all'articolo 1 del progetto della Commissione:

« Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

« 1° I capitoli delle chiese collegiate;

« 2° I benefizi semplici, le cappellanie ecclesiastiche, le abbazie, le chiese ricettizie e comunie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione o cura di anime, nè alcun servizio religioso annesso, che debba compiersi personalmente dal provvisto;

« 3° I canonicati e i benefizi semplici di gius patronato laicale o misto, le prelature e cappellanie laicali;

« 4° Le istituzioni designate col nome generico di fondazioni, legati pii, e simili.

« Art. 2. Gli investiti o possessori dei beni costituenti la dote degli enti contemplati sotto i numeri 3 e 4 del precedente articolo, ne godranno l'usufrutto finchè durerà in essi legittimamente il diritto dell'investitura o possesso, coll'obbligo di adempierne i doveri e sopportarne i relativi pesi.

« Cessato l'usufrutto, detti beni cogli oneri legittimamente annessi, devolveranno in piena proprietà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se pure non ne siano già divenuti proprietari per effetto di leggi anteriori.

« Nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico, s'intenderà devoluta al demanio dello Stato.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo e passivo.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sopra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno a titolo di tassa di trasferimento al demanio dello Stato, e nel termine di tre mesi dal giorno della devoluzione, quattro anni di tributo diretto, di cui i beni devoluti furono gravati nell'anno antecedente a quello in cui si effettua la devoluzione.

« Tassa eguale pagheranno nel termine di tre mesi